

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3033

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FABRIS, COSSIGA, DENTAMARO,
FILIPPELLI, RIGHETTI, D’AMBROSIO, VITALI, MANZELLA,
COVIELLO, PESSINA, BAIO DOSSI, VICINI, MULAS e DONATI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 2004

Nuove norme in materia di abuso di bevande alcoliche e disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno dell’alcolismo fra i giovani e dell’incidentalità stradale

ONOREVOLI SENATORI. - Lo stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcol rappresenta un elevato fattore di rischio per il verificarsi di incidenti stradali, a causa degli effetti indotti sul conducente di un veicolo, come la difficoltà di percepire i riferimenti e gli stimoli esterni, l'allungamento dei tempi di reazione e la difficoltà di coordinazione dei movimenti. Per quanto attiene alla normativa italiana, dopo la vasta depenalizzazione operata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, la guida in stato di ebbrezza è una delle poche fattispecie di reato previste dal codice della strada, in considerazione dei gravi pericoli per la sicurezza stradale; tale reato è divenuto di competenza del tribunale a seguito delle modifiche introdotte con il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214. L'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), dispone che «è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche» e rimanda al regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per la disciplina delle modalità di accertamento da parte degli organi di polizia stradale. Il citato regolamento, all'articolo 379, stabilisce che il conducente del veicolo è ritenuto in stato di ebbrezza quando dalla misurazione, mediante l'etilometro, dell'aria alveolare espirata si riscontra una concentrazione alcolemica pari o superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) la quale deve risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. Nel corso degli ultimi anni diversi studi epidemiologici hanno tuttavia evidenziato

che il rischio di incidente stradale grave o mortale non è affatto trascurabile nell'intervallo di alcolemia 0,5-0,8 g/l, soprattutto per i conducenti più giovani e inesperti. D'altronde, la fissazione del tasso alcolemico (tasso alcolico) consentito è stata oggetto ultimamente di molta attenzione da parte del legislatore e degli organi ministeriali. In base all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel febbraio 2001 il Ministro dei lavori pubblici ha presentato alle competenti Commissioni di Camera e Senato un documento contenente gli indirizzi generali e le linee guida di attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale. In tale elaborato viene evidenziata la necessità di ridurre il limite legale dell'alcolemia a 0,5 g/l per tutti i conducenti di veicoli e a 0,2 g/l per i neopatentati per i primi tre anni. La legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati approvata in via definitiva dal Senato in data 7 marzo 2001 (legge 30 marzo 2001, n. 125) dispone, all'articolo 6, comma 3, che entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, cioè dal 3 maggio 2001, il Governo adotti una modifica al comma 1 dell'articolo 379 del citato regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, che preveda la modifica della concentrazione alcolemica, portandola da 0,8 g/l a 0,5 g/l. Recentemente, in data 20 giugno 2002, il Governo ha adottato il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, con il quale, all'articolo 3, viene disposto che al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (che è entrato in vigore il 1° gen-

naio 2003), le parole «tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento» sono sostituite dalle parole «tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l». Può essere molto utile confrontare la normativa italiana con quella vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea, soprattutto in relazione alle problematiche legate alla determinazione del tasso legale di alcolemia, e, successivamente, descrivere gli interventi in materia realizzati dalle istituzioni comunitarie nel corso degli ultimi anni. Negli altri Paesi dell'Unione europea vige un limite massimo alcolemico consentito pari a 0,5 mg/ml, con le eccezioni di Regno Unito, Irlanda e Lussemburgo (0,8 mg/ml) e di Svezia (0,2 mg/ml). Inoltre, in Spagna e in Austria è stabilito un tasso alcolico ancora più basso per certe categorie di conducenti. Precisamente, in Spagna è fissato un tasso massimo pari a 0,3 mg/ml per i principianti, per i conducenti di grandi veicoli commerciali e di autobus e per i trasportatori di merci pericolose; per queste stesse categorie, nonché per i motociclisti minori di 18 anni, in Austria il limite è di 0,1 g/l. Tuttavia, occorre considerare che in alcuni Stati membri i margini di tolleranza sono consistenti, soprattutto se le misurazioni sono effettuate con l'etilometro; perlopiù viene applicato un livello di tolleranza oscillante tra 0,1 e 0,2 g/l. Nella materia relativa alla guida in stato di ebbrezza e al tasso alcolemico, le istituzioni e gli organi dell'Unione europea sono intervenuti sempre più frequentemente negli ultimi anni. D'altronde, lo stato di alterazione dovuto all'influenza dell'alcol costituisce un problema sanitario, che, pertanto, risulta oggetto delle disposizioni contenute nell'articolo 152 (ex articolo 129) del Trattato istitutivo della Comunità Europea, inserito nel titolo XIII «Sanità pubblica». L'articolo 152 stabilisce che nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. Inoltre, «L'azione della Comunità, che completa le politiche nazio-

nali, si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana.». Sempre in base all'articolo 152, la Comunità incoraggia la cooperazione, in materia, tra gli Stati membri; questi coordinano tra di loro le rispettive politiche e i rispettivi programmi, mentre la Commissione può prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento. Tuttavia, è necessario considerare che un limite all'azione della Comunità europea è rappresentato indubbiamente dal principio di sussidiarietà. Così, per esempio, già nel 1988, proprio per le obiezioni di alcuni Paesi all'intervento comunitario, è decaduta la proposta di direttiva della Commissione, che prevedeva l'armonizzazione dei tassi di alcolemia, stabilendo un limite massimo di 0,5 g/l. Importanti punti di riferimento per la politica comunitaria in materia sono stati dati, nel corso degli anni Novanta, da alcuni documenti approvati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel 1995, con la Conferenza europea su salute, società e alcol, l'Organizzazione mondiale della sanità ha adottato la carta europea sull'alcol, definendo obiettivi e piani d'azione per promuovere la salute agendo sulle problematiche connesse all'assunzione di bevande alcoliche. In particolare, viene evidenziata la necessità di «emanare ed applicare leggi che scoraggino efficacemente di mettersi alla guida dopo aver consumato bevande alcoliche». Nel 1999 è stato presentato, sempre dall'Organizzazione mondiale della sanità, un documento contenente i principi di salute per l'Europa, nel quale, fra l'altro, si sottolinea l'importanza di interventi mirati a ridurre gli incidenti stradali legati all'alcol, soprattutto prevedendo pesanti sanzioni per prevenire la guida in stato di ebbrezza.

Nel 1991, nella direttiva n. 91/439/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, poi modificata con la direttiva n. 2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, concernente il rilascio e il rinnovo della patente

di guida, si dichiara che, poiché il consumo di alcol costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale, si impone una grande vigilanza sul piano medico, in considerazione della gravità del problema. Nel 1997 la Commissione europea ha definito un programma di misure («Promuovere la sicurezza stradale nell'Unione europea. Il programma 1997-2001») nel quale si menziona espressamente l'efficacia dei provvedimenti che costringono i conducenti di veicoli a consumare una minore quantità di alcol, come mezzo per ridurre il numero degli incidenti stradali. Nel 2000, poi, la Commissione ha approvato un documento («Relazione di avanzamento e classificazione delle azioni. Le priorità della sicurezza stradale nell'Unione Europea») che ridefinisce le priorità dell'Unione europea nell'ambito della sicurezza stradale, ribadendo la necessità di prevenire i rischi di un'eccessiva assunzione di alcol da parte dei guidatori. Nello stesso anno, il Consiglio, nella risoluzione del 26 giugno pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* 31 luglio 2000, n. C218, considera fondamentale la realizzazione di progressi sulle misure riguardanti il problema dell'alcol associato alla conduzione di veicoli, auspicando l'adozione di una raccomandazione sulla guida in stato di ebbrezza, che incoraggi gli Stati membri a stabilire un tasso alcolico massimo per tutti i conducenti pari a 0,5 g/l, fatta salva la fissazione di limiti inferiori generali o per determinate categorie di conducenti. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e nella consapevolezza che la scelta del livello consentito di alcolemia, dei mezzi per garantirne l'osservanza e delle conseguenti sanzioni è riservata alla competenza delle autorità nazionali, la Commissione europea ha adottato in data 17 gennaio 2001 l'importante raccomandazione n. 2001/115/CE sul tasso massimo di alcolemia (TA) per i conducenti dei veicoli a motore. La Commissione ritiene che, nel contesto di una politica comune dei trasporti, sia opportuno definire un regime maggior-

mente uniforme per i tassi alcolemici legali, con lo scopo di dare a chi guida sulle strade europee uno stabile valore di riferimento. Oltre a ciò, si sottolinea l'importanza di procedere ad un ulteriore abbassamento del tasso alcolico consentito nei Paesi dell'Unione europea, al fine di ridurre il rischio di incidenti stradali. Viene raccomandata agli Stati membri l'adozione di un limite pari a 0,5 g/l per tutti i conducenti e pari a 0,2 per i guidatori inesperti e per coloro che conducono veicoli a due ruote, veicoli di trasporto delle merci (con massa superiore a 3,5 tonnellate lorde), autobus (con più di otto posti) e veicoli che trasportano merci pericolose. Sempre in base alla stessa raccomandazione, il livello armonizzato del tasso alcolico di 0,5 e 0,2 g/l non può prevedere margini di tolleranza e di errore ed è auspicabile che in futuro possa essere autorizzato soltanto l'uso di strumenti di misurazione omologati con specifiche tecniche uniformi nel territorio dell'Unione europea. Al riguardo, occorre osservare che la Commissione sta esaminando una proposta di direttiva sugli strumenti di misurazione, che, se adottata, armonizzerà le caratteristiche tecniche degli etilometri, secondo i criteri internazionali stabiliti in materia. Ovviamente, alla riduzione del tasso alcolico legale deve accompagnarsi un potenziamento dei controlli da parte delle forze di polizia. Come evidenziato anche dalla recente relazione del Gruppo di lavoro europeo su alcol, droghe e farmaci, i controlli a livello nazionale devono essere intensi e sistematici per poter conseguire risultati in linea con i programmi e le aspettative. Infine, per concludere la panoramica sulla normativa, sulle strategie e sui programmi d'azione dell'Unione europea in materia, occorre menzionare il libro bianco del 12 settembre 2001 della Commissione europea dal titolo «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», che contiene alcune importanti proposte da adottare a livello comunitario nell'ambito della politica dei trasporti. Nel libro bianco si afferma che è

fondamentale risolvere al più presto il problema dell'armonizzazione delle normative, delle sanzioni e dei controlli sulla guida in stato di ebbrezza, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade europee. Inoltre, viene sottolineata l'importanza di ridurre i tassi alcolemici legali ai livelli indicati nella citata raccomandazione n. 2001/115/CE del 17 gennaio 2001 e viene evidenziata la necessità di realizzare iniziative per prevenire i comportamenti a rischio e per sensibilizzare ai pericoli legati all'alcol i guidatori più giovani e inesperti.

Il presente disegno di legge intende dare un contributo alla soluzione di questo problema e si muove proprio nel solco dell'esperienza tracciata dagli altri Paesi europei. Con l'articolo 1 si apportano modifiche al codice della strada relative alla guida in stato di ebbrezza (articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). Tali modifiche riguardano in particolare le sanzioni, che sono decisamente inasprite: per la guida in stato di ebbrezza si propone il passaggio da una pena consistente nell'arresto fino ad un mese e nella sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, a quella dell'arresto da sei mesi a un anno e della sospensione della patente da tre a sei mesi. Con l'articolo 2 si propone la modifica degli articoli 589, 590 e 593 del codice penale relativi rispettivamente all'omicidio, alle lesioni colpose e all'omissione di soccorso, introducendo un consistente aggravamento delle pene quando

il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del codice della strada anche nel caso in cui il reo si dimostri recidivo. L'articolo 3 propone invece, coerentemente con l'indirizzo adottato da molti Paesi comunitari, il divieto, non solo di somministrazione, ma anche di vendita per asporto di bevande alcoliche ai minori di sedici anni, proponendo una modifica dell'articolo 689 del codice penale. L'articolo 4 propone di reintrodurre il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante. L'articolo 5 propone di introdurre il divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali. L'articolo 6 propone l'introduzione del divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico. Infine, l'articolo 7 propone di introdurre nuove norme, finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica, che impongono ai titolari dei locali dove si svolgono trattenimenti danzanti congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche di esporre dei cartelli che riproducano i sintomi specifici in base alla concentrazione alcoolemica nell'aria alveolare espirata, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«Art. 186. - *(Guida sotto l'influenza dell'alcool)*. - 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da euro cinquecento a euro millecinquecento. Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente tre a sei mesi, ovvero da cinque a otto mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

3. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 5, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4 o 5 il conducente è punito,

salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8».

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 589, 590 e 593 del codice penale in materia di omicidio colposo, lesioni personali colpose e omissione di soccorso)

1. All'articolo 589 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da due a sei anni, ovvero da tre a otto anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

2. All'articolo 590 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Le pene sono aumentate di un terzo se il fatto è commesso in violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni».

3. All'articolo 593 del codice penale, dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso in violazione delle norme di cui agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la pena è della reclusione da tre a otto anni, ovvero da quattro a dieci anni nei casi previsti dall'articolo 99, primo comma».

Art. 3.

(Divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche a minori di sedici anni)

1. All'articolo 689 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra o vende per asporto, in un luogo pubblico o aperto a pubblico, bevande alcoliche a un minore degli anni sedici, o a persona, che appaia affetta da malattia mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«È fatto obbligo per l'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di bevande alcoliche di esporre nei propri locali cartelli che recano in modo evidente la norma di cui al primo comma».

Art. 4.

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche su aree pubbliche ed in forma ambulante)

1. Il comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è abrogato.

Art. 5.

(Divieto di vendere e somministrare bevande alcoliche nei locali situati sulle autostrade e sulle strade statali)

1. Negli esercizi commerciali e nei locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A, B e C di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche.

Art. 6.

(Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediate l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico)

1. È vietata la vendita e somministrazione di bevande alcoliche mediante l'utilizzo di apparecchiature di distribuzione funzionanti in automatico.

Art. 7.

(Nuove norme finalizzate a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidentalità stradale in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica)

1. Tutti i titolari di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi tempo, trattenimenti danzanti, congiuntamente all'attività di vendita e somministrazione di bevande alcoliche, devono esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono la descrizione della sintomatologia relativa alla concentrazione alcolemica espirata nell'aria alveolare espirata di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

2. Tutti i titolari di locali di cui al comma 1 devono altresì esporre, all'entrata o all'uscita dei locali, cartelli che riproducono le

quantità riprodotte in centimetri cubici delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebrezza (0,5 grammi/litro) di cui alle tabelle B, C e D allegate alla presente legge.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A
(articolo 7, comma 1)

Alcolemia gr/l	Sintomo	Descrizione
< 0,3	Sobrietà	Nessun sintomo evidente anche se il soggetto può essere più loquace e provare un senso di benessere
0,3/0,80	Euforia	Aumento della sicurezza, diminuzione delle inibizioni, perdita di concentrazione, difficoltà ad eseguire movimenti coordinati e precisi, affievolimento dei processi psicomotori, diminuzione della capacità di guida, vertigini, diminuzione della acuità visiva, riduzione dell'olfatto e del gusto
0,90/1,20	Eccitazione	Instabilità emotiva e perdita di giudizio, calo di coordinazione e percezione sensoriale, mancanza di equilibrio, nausea, desiderio di sdraiarsi, allungamento dei tempi di reazione
1,00/2,00	Frastornamento	Andamento oscillante, allungamento ulteriore dei tempi di reazione, marcata inabilità alla guida, mani e lingua scosse da tremori
1,60/2,70	Confusione	Disorientamento marcato, confusione mentale e vertigini, paura esagerata, rabbia, tristezza, perdita della percezione dei colori, forme e dimensioni, calo della percezione del dolore, equilibrio instabile, possibilità di coma.
2,50/3,70	Stordimento	Apatia, amnesia, inerzia generale, quasi paralisi, netta mancanza di risposta agli stimoli, incapacità di stare in piedi, di camminare, vomito, incontinenza, coma o sonno profondo.
3,50/4,50	Incapacità di parlare	Coma e perdita di conoscenza, riflessi quasi nulli o inesistenti, abbassamento della temperatura corporea, circolazione sanguigna e respirazione difficoltosa, possibile decesso
> 5,00	Morte	Conseguenze letali. Decesso per paralisi respiratoria

TABELLA B
(articolo 7, comma 2)

MASCHI

Tipo di bevanda	Gradazione alcolica della bevanda	Peso corporeo espresso in Kg.						
		60	65	70	75	80	85	90
		Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l						
Birra normale	4%	683	739	796	853	910	967	1024
Birra doppio malto	7%	390	423	455	488	520	553	585
Vino da tavola	10%	273	296	319	341	364	387	410
Vino forte	13%	210	228	245	263	280	298	315
Aperitivi	18%	152	164	177	190	202	215	228
Liquori	25%	109	118	127	137	146	155	164
Superalcolici	40%	68	74	80	85	91	97	102

TABELLA C
(articolo 7, comma 2)

FEMMINE

Tipo di bevanda	Gradazione alcolica della bevanda	Peso corporeo espresso in Kg.						
		50	55	60	65	70	75	80
		Quantità in cm ³ di bevanda che determina il superamento del tasso alcoolemico minimo di 0,5 g/l						
Birra normale	4%	488	536	585	634	683	731	780
Birra doppio malto	7%	279	306	334	362	390	418	446
Vino da tavola	10%	195	215	234	254	273	293	312
Vino forte	13%	150	165	180	195	210	225	240
Aperitivi	18%	108	119	130	141	152	163	173
Liquori	25%	78	86	94	101	109	117	125
Superalcolici	40%	49	54	59	63	68	73	78

TABELLA D
(articolo 7, comma 2)

Tabella litri/cm³

1 litro = 1000 cm³;
3/4 litro = 750 cm³;
1/2 litro = 500 cm³;
1/8 litro = 125 cm³.

